

Whistleblowing

Il D.lgs. 24/2023, «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione»



*Aspera231 S.r.l.
Seregno (MB)*

*0362 330467
info@aspera231.it
www.aspera231.it*

Il D.lgs .24 /2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei **canali di segnalazione** e delle **tutele riconosciute** ai segnalanti, **sia del settore pubblico che privato**.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme **finalizzata ad una maggiore tutela del segnalante**, così che quest'ultimo sia maggiormente incentivato ad effettuare segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, con effetto a partire:

- Dal **15 luglio 2023**, per le Società con almeno 250 dipendenti
- Dal **17 dicembre 2023**, per le Società con più di 50 dipendenti e fino a 249

Il Decreto, in primo luogo, definisce l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della norma.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO:

Le disposizioni in esso contenute **non si applicano**:

- Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- Alle segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti nazionali o dell'Unione Europea indicati nel Decreto ovvero nella Direttiva (UE) 2019/1937;
- Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO:

Le disposizioni in esso contenute **si applicano a soggetti che effettuano segnalazioni, interne o esterne, appartenenti a**:

- Enti del settore pubblico;
- Enti del settore privato:
 - Con almeno 50 lavoratori*;
 - Con meno di 50 lavoratori*, operanti in settori specifici, solo per segnalazioni relative ad illeciti previsti dal diritto dell'UE;
 - Con meno di 50 lavoratori*, che hanno adottato un MOG ex D.lgs. 231/2001.

* Valore medio nell'anno precedente

Le disposizioni e le tutele sono garantite a tutti i soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

IL SEGNALANTE

Il **segnalante** (cd *whistleblower*) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono **legittimate a segnalare** le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Dipendenti pubblici
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico e/o privato
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico e/o privato
- Volontari e tirocinanti
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e/o rappresentanza

QUANDO E COSA SEGNALARE

Quando si può segnalare?

- Quando il rapporto giuridico è in corso
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativi a specifici settori
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguarda il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizione di cui agli atti dell'Unione

SETTORE PUBBLICO

- Violazioni del diritto interno
- Violazioni del diritto dell'Unione Europea

Canale
interno

Canale
esterno

Divulgazioni
pubbliche

Denuncia
all'Autorità
giudiziaria o
contabile

SETTORE PRIVATO

Ente con almeno 50 dipendenti che opera nei settori «sensibili»

Violazioni del Diritto UE

- Canale interno / esterno
- Divulgazione pubblica
- Denuncia

Ente con 231/01 e meno di 50 dipendenti

Violazioni del D.lgs. 231/01

- Canale interno

Ente con 231/01 e almeno 50 dipendenti

Violazioni del Diritto UE

- Canale interno / esterno
- Divulgazione pubblica
- Denuncia

Violazioni del D.lgs. 231/01

- Canale interno

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Gli Enti, sia pubblici sia privati, devono attivare un canale di segnalazione interna in grado di **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

Le segnalazioni sono effettuate in **forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure in **forma orale**.

La **gestione del canale di segnalazione** è affidata a:

- Una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato; oppure a
- Un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificatamente formato.

La persona o l'ufficio ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna **svolgono le seguenti attività:**

- Rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- Danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- Mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'**Autorità nazionale anticorruzione** (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca la **riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

Le segnalazioni esterne sono effettuate in **forma scritta**, (piattaforma informatica) in **forma orale** (linee telefoniche, messaggistica vocale), ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto**.

La persona segnalante **può effettuare una segnalazione esterna se:**

- Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o è non conforme;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o un provvedimento finale negativo;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero che possa determinare il rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotterà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, le linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

In merito all'**obbligo di riservatezza**, il Decreto prevede che:

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- L'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità) non può essere rivelata, senza il consenso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere / dare seguito alle segnalazioni;
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto secondo quanto previsto dal codice di procedura penale;
- Nell'ambito di procedimenti presso la Corte dei conti, divieto di rivelare l'identità del segnalante fino alla chiusura della fase istruttoria;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare:
 - Divieto di rivelare l'identità del segnalante, qualora la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione;
 - Nel caso sia indispensabile rivelare l'identità del segnalante per la difesa dell'incolpato, lo si può fare soltanto con il consenso espresso del segnalante;
- Gli Enti pubblici e privati, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati (in ragione della segnalazione) nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE:

Il Decreto prevede la **tutela del segnalante in caso di divulgazioni pubbliche** alle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna alla quale non è stato dato riscontro nei termini previsti per dare seguito alle segnalazioni;
- Il segnalante ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

MISURE DI PROTEZIONE:

Il Decreto disciplina le **misure di protezione applicabili in caso di segnalazione**, prevedendo le condizioni di applicabilità delle stesse, nonché il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

Sono individuate, inoltre, le **misure di sostegno**, ossia le informazioni, l'assistenza e le consulenze fornite a titolo gratuito dagli Enti del Terzo Settore accreditati presso l'ANAC alle persone segnalanti e i casi di limitazione di responsabilità.

SANZIONI:

L'ANAC applica le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- Da € 10.000 a € 50.000: ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, violazione dell'obbligo di riservatezza, mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione o non conformità delle procedure relative alle segnalazioni;
- Da € 500 a € 2.500: responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Inoltre, i soggetti del settore privato che abbiano adottato il Modello 231 attuano le relative sanzioni disciplinari.

*Aspera231 S.r.l.
Seregno (MB)*

0362 330467

info@aspera231.it

www.aspera231.it

Come Aspera231 siamo in grado di supportare le aziende:

- Nell'adozione di un'adeguata procedura per la gestione delle segnalazioni
- Nell'attività di formazione sul tema whistleblowing

Inoltre, attraverso un accordo di partnership con un fornitore esterno, siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti un canale di segnalazione interno conforme alla normativa